

TRIBUNALE DI SAVONA

Ricorso per l'ammissione alla Procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex artt. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Il Signor STEFANO COSSU, nato a Savona il 12.07.1982 (Cod. Fisc. C555FN82L12I480G), residente in Cairo Montenotte (SV), Via Madonna del Bosco, 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Contegno presso la quale elegge domicilio in Genova, Piazza Dante, 8/8, per mandato allegato al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 C.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 010.5704961 o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) roberta.contegnolo@ordineavvgenova.it, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125, comma 1 c.p.c. e 16, comma 1/bis del D.LGS. 546/1992.

PREMESSO

Che ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che il ricorrente:

1. è soggetto persona fisica consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. e, C.C.I.I.;
2. non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dal c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
3. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente l. 3/2012, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
4. non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
5. è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
6. non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, come meglio si dirà nel prosieguo;
7. ha depositato in data 26.04.2023, per il tramite sottoscritto difensore istanza presso il costituito Organismo di Composizione della Crisi ODCEC di Savona, finalizzata ad ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire della procedura prevista dalla summenzionata normativa.
8. Il 15 maggio 2023, l'OCDEC ha nominato quale gestore l'Avv. Mattia Manti, il quale ha accettato l'incarico;
9. L'odierno ricorrente ha diligentemente collaborato, con l'assistenza dello scrivente difensore,



per consentire al nominato gestore la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

L'odierno ricorrente lavora con qualifica di operaio specializzato alle dipendenze della BISTOLFI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ (C.F. e P.IVA 00834470098), con sede in Cairo Monte Notte, Strada Curagnata n. 39, società che si occupa di "magazzinaggio e custodia".

Il Signor Cossu è coniugato dal 03 settembre 20216 con la Signora Giulia Obinu (C.F. BNOGLI92T61D969G), nata a Genova (GE), il 21.12.1992, dipendente presso la ditta Biggi di Biggi Gabriella e Marengo Snc, corrente in Mallare (SV).

Dall'unione è nata a Savona, il 05.07.2018, la figlia Anastasia Elvira (C.F. CSSNTS18L45I480F).

Unitamente alla moglie, il Signor Cossu ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto prima casa con Banca Unicredit S.p.A. della durata di anni 30, per l'importo di € 90.000,00, con rata mensile pari ad Euro 357,95.

L'esponente è invalido civile al 50%, in quanto affetto da "cardiopatia ischemica rivascolarizzata con FEVS conservata".

La ragione del sovra indebitamento è da ricercare nei problemi di dipendenza dal gioco d'azzardo (ludopatia) del debitore. Tale patologia comportamentale ha portato il debitore ad assumere obbligazioni in modo compulsivo e non razionale.

Nel corso del 2022 l'esponente ha svolto alcuni incontri al SerD di Savona, incontri che è stato costretto ad interrompere a causa della malattia del padre che necessitava di assistenza continua (è poi deceduto all'inizio del 2023). Queste circostanze, unite all'intervento della moglie e di un altro familiare che, di comune accordo con il ricorrente, gli hanno limitato la disponibilità di denaro, hanno avuto un impatto rilevante sul Signor Cossu che è riuscito ad uscire la circolo vizioso in cui era caduto.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO E PATRIMONIO DEL RICORRENTE

Il Signor Cossu è proprietario dei seguenti immobili:

- appartamento sito in Cairo Montenotte (SV), Via Madonna del Bosco, 10/19, acquistato come detto in comproprietà al 50% con la moglie Giulia Obinu;
- appartamento sito in Cairo Montenotte (SV), Piazza Sabotino, 3/1, ereditato dal padre Cossu Sergio.

Inoltre, è proprietario dell'autovettura Peugeot con targa GA250EJ immatricolata nel 2008 e dal valore stimato di circa € 500,00, nonché del veicolo FIAT Punto con targa CW305EX, del



valore stimato di circa € 500,00.

Il ricorrente potrà mettere a disposizione della massa dei creditori l'immobile ereditato ed in piena proprietà oltre che quanto residua dal suo stipendio una volta detratte le spese necessarie al mantenimento suo e della famiglia che risulta pari a circa € 3.960,00 annui.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a complessivi € 137.232,80 (importo comprensivo delle spese di procedura e del mutuo prima casa).

Preliminarmente all'esposizione della presente piano, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dal Piano proposto.

Classe 1: Crediti in Prededuzione

Come previsto dalla normativa, i crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tali crediti sono pari a complessivi € 5.740,49 secondo il seguente calcolo:

Importo spettante all'OCC € 2.683,63;

Importo spettante all'advisor Avv. Roberta Contegno € 3.056,86.

Classe 2: Creditori Privilegiati

Creditore privilegiato è la Banca Unicredit S.p.A. presso cui è stato acceso il mutuo prima casa con rate residue da pagare pari oggi ad € 71.447,94;

Classe 3: Crediti Chirografari

Tale classe comprende la restante totalità dei debiti rilevati, come meglio dettagliati nell'elenco che si allega alla presente istanza, pari a complessivi € 59.094,43 quale risultante dalle precisazioni dei crediti pervenute al nominato Gestore della Crisi.

PROPOSTA DI PIANO

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore *ex artt. 67 e ss. del C.C.I.A.A.*, secondo le seguenti modalità:

- integrale soddisfazione della classe dei crediti in prededuzione, per complessivi **€ 5.740,49;**
- integrale soddisfazione del credito privilegiato per € 71.447,94 attraverso il regolare pagamento delle rate residue;
- parziale soddisfazione della classe crediti chirografari, che verranno soddisfatti utilizzando l'importo che sarà ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Cairo Montenotte (SV), Piazza



Sabotino, 3/1.

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA E CONVENIENZA DEL PIANO

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC e si rappresenta altresì che, da costante giurisprudenza formatasi già in tema di piani del consumatore ai sensi della previgente legge 3/2012, il piano proposto rappresenta un giusto ed equo temperamento tra le esigenze dei creditori di ottenere un certo grado di soddisfacimento e quello del debitore a vedersi esdebitato.

Si evidenzia, comunque, come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile, ed una risoluzione della stessa attraverso l'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento risulti opportuna e conveniente per gli stessi creditori, in quanto, anzi, la proposta di piano pone in una situazione di *par condicio* tutti i creditori, permette loro di recuperare in parte il loro credito in tempistiche contenute, e senza affrontare i pesanti costi legati ad eventuali iniziative individuali.

Inoltre, si rimarca la buona volontà e l'impegno del ricorrente, il quale oltretutto sta affrontando rilevanti problemi di salute che al momento attuale ne pregiudicano la capacità lavorativa.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Da ultimo, come ha potuto verificare anche il Gestore della Crisi, si dà atto che non vi sono atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi, né che lo stesso ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione del proprio patrimonio in frode alle ragioni dei creditori

Tutto ciò premesso, il Signor Stefano Cossu come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

All.mo Tribunale adito

- di essere ammesso ad una procedura di "Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore" a norma degli artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo la proposta di cui al presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi adito.
- di dichiarare con decreto l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;



- di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;
- con il provvedimento di omologa, di disporre altresì l'interruzione di tutte le trattenute intervenute sul reddito della ricorrente, comprese quelle relative alla cessione del quinto e alla delegazione di pagamento, e la sospensione di eventuali fermi amministrativi iscritti sulla sua autovettura.

Si produce:

1. [Istanza per la nomina di un gestore della crisi](#);
2. [Comunicazione nomina gestore](#);
3. [Elenco creditori ed informazioni](#);
4. [Documenti identità Cossu](#);
5. [Stato di famiglia](#);
6. [Libretti di circolazione](#);
7. [Visura catastale](#);
8. [Mod. 730 2023-2024-2025](#);
9. [Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano con i relativi allegati](#).

Genova – Savona, 5 settembre 2025

